

Compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 27 marzo 2023, n. 739 - Nunziata, pres.; Cacciari, est. - Comuni di Mazzano ed a. (avv. Gorlani) c. Portamb S.r.l. (avv.ti Renna e Sabbini) ed a.

Ambiente -Compatibilità ambientale di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

(Omissis)

FATTO

La Regione Lombardia, con decreto n. 13016 del 23 ottobre 2017, ha pronunciato la compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, proposto dalla controinteressata Portamb S.r.l. e da insediare nel Comune di Mazzano, in provincia di Brescia. Il progetto prevede che il nuovo impianto costituisca delocalizzazione dell'impianto attualmente gestito dalla medesima controinteressata e operante sempre in Mazzano, nella via San Rocco. Il provvedimento è stato impugnato dalle ricorrenti Amministrazioni comunali con il presente gravame, notificato il 27 dicembre 2017 e depositato il 19 gennaio 2018, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti la Regione Lombardia e l'impresa Portamb s.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso; la Provincia di Brescia si è costituita *ad adiuvandum*.

Atto di intervento *ad adiuvandum* è stato notificato dall'associazione Legambiente Lombardia onlus il 12 febbraio 2018 e depositato il 2 marzo 2018.

All'udienza straordinaria dell'8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente ricorso è impugnato l'epigrafo provvedimento con cui è stata pronunciata la compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. 1.1 Con primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano che le conclusioni finali del provvedimento verrebbero smentite dall'istruttoria svolta. In sede di concertazione tra gli enti direttamente coinvolti (Regione, Provincia, Comune di Mazzano) il 28 febbraio 2011 si era convenuto sulla necessità di spostare altrove l'impianto, in area con caratteristiche diverse ma questa sollecitazione, su cui la Regione stessa concordava, non è stata attuata poiché la nuova istanza di valutazione di impatto ambientale presentata novembre 2011, conclusa con il contestato giudizio positivo, indica un'area diversa ma vicina a quella iniziale ed ancor più critica sotto il profilo della viabilità, della compromissione di un contesto agricolo e degli impatti ambientali.

Inoltre il 30 dicembre 2015 all'impresa proponente è stato notificato un preavviso di diniego motivato dalla convergenza di diversi pareri critici degli enti coinvolti e delle numerose associazioni di cittadini, associazioni, movimenti nonché di Coldiretti per aziende agricole. È stato sufficiente per la prima proporre, nell'aprile 2016, una parziale riduzione delle dimensioni dell'impianto e una parziale diminuzione di codici CER trattabili nel nuovo impianto per mutare quel preavviso di diniego in un pronunciamento favorevole, nonostante la contrarietà degli enti coinvolti. Raffrontando il verbale della sesta conferenza di servizi tenuta il 3 aprile 2017 e la relazione istruttoria che accompagna il decreto impugnato emergerebbe che sono ribadite gran parte delle criticità relative al progetto, mentre l'impresa proponente avrebbe replicato in modo succinto senza prendere posizione sul merito delle contestazioni. Successivamente alla conferenza di servizi non si sarebbe svolta ulteriore attività istruttoria. A dire dei ricorrenti sarebbe stato necessario, alla luce di esigenze specialmente precauzionali, quantomeno chiedere al proponente un'integrazione dello studio di impatto ambientale alla luce di dette osservazioni e affidare all'apposita Commissione regionale l'analisi compiuta delle criticità del progetto *de quo*. Portamb avrebbe poi condotto parallelamente e strumentalmente due distinti procedimenti di valutazione impatto ambientale tra loro incompatibili e contraddittori, l'uno rivolto alla "delocalizzazione" del "vecchio" impianto di via San Rocco nella nuova sede presso la ex cava Florio Felce di cui si discute nella presente sede e l'altro rivolto all'ampliamento proprio del "vecchio" impianto, che ha già visto la conclusione con il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. I procedimenti sarebbero contraddittori perché non avrebbe senso chiedere il potenziamento dell'impianto di cui si annuncia la dismissione a favore di una diversa localizzazione e, inoltre, la doppia procedura avrebbe sviato le valutazioni degli enti poiché il raffronto sugli impatti sarebbe stato svolto su una situazione *ante operam* destinata ad essere fortemente alterata dalla nuova autorizzazione rilasciata per l'impianto di via San Rocco.

Con secondo motivo i ricorrenti ricordano che il procedimento in esame è nato come delocalizzazione dell'attuale

impianto di via San Rocco e gli enti competenti, ovvero l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e l'Agenzia per la Tutela della Salute assumono come presupposto del loro parere che quello di cui si discute rappresenti, appunto, la sostituzione dell'altro impianto e non la realizzazione di un impianto nuovo da affiancare a quello esistente. I pareri di questi enti si basano su una compensazione ecologica, di saldo zero quanto ad impatti, tra le criticità generate dal nuovo impianto e i benefici ottenuti dalla dismissione del vecchio. Nel frattempo però i presupposti sono cambiati poiché il vecchio insediamento continua ad operare ed è stato addirittura ampliato con incremento del numero dei rifiuti trattati. In secondo luogo, nei pareri degli stessi Enti e in quello della Provincia di Brescia viene ripetutamente invocata una sorta di "non luogo a giudicare", allo stato, sugli impatti del progetto in assenza di una serie di informazioni, dati ed analisi che la proponente si sarebbe ben guardata dal fornire e ciò nonostante la Regione ha ritenuto di procedere comunque, rimandando alla successiva fase di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale la risposta ai dubbi ancora sussistenti. Pensare di rinviare qualunque valutazione definitiva di impatto alla successiva fase dell'autorizzazione o, peggio, alla fase di monitoraggio di un impianto già messo in esercizio, rappresenterebbe un modo di procedere che svuota di significato l'essenziale momento della valutazione di impatto ambientale.

Inoltre l'autorizzazione integrata ambientale sul "vecchio" impianto di via San Rocco è stata ottenuta per un quantitativo di rifiuti manifestamente sovrabbondante rispetto alle dimensioni del sito e alle capacità di trattamento dell'impianto, allo scopo di preconstituire un termine di raffronto meno sbilanciato con il nuovo sito che secondo il progetto tratterà quantitativi incomparabilmente superiori all'attuale, e che peraltro è stato ipotizzato di dimensioni tali da trattare quantitativi doppi rispetto a quelli indicati dagli Enti.

Con terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo i ricorrenti richiamano i pareri resi dagli enti coinvolti, in particolare dalla Provincia di Brescia, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), dall'Agenzia per la Tutela della Salute (A.T.S.) e dai Comuni a conferma delle proprie deduzioni. Considerazioni analoghe potrebbero svolgersi con riferimento al "contributo tecnico scientifico" di A.R.P.A. Lombardia datato 31 marzo 2017, che non è per nulla un parere favorevole ma evidenzia una serie di criticità e, soprattutto, la necessità di maggior approfondimento che sarebbero rimaste inevase.

Il parere reso dall'A.T.S. il 31 marzo 2017 si limiterebbe poi a prendere atto di quanto dichiarato della ditta, a fronte delle modifiche introdotte al progetto e delle persistenti preoccupazioni manifestate da tutti gli enti.

Il decreto impugnato sarebbe totalmente carente di motivazione in ordine ai punti di criticità manifestate nel corso del procedimento.

I ricorrenti infine, in via istruttoria, chiedono di svolgere la consulenza tecnica o una verifica per accertare gli impatti generati dall'ampliamento proposto.

1.2 La difesa della controparte eccepisce l'inammissibilità delle richieste istruttorie poiché sarebbero dirette a sostituire il giudizio regionale con una nuova valutazione di merito progettuale.

Nel merito replica che la nuova area individuata per la delocalizzazione dell'impianto, nella località ex cava Florio/Felce, sarebbe priva di pregio agricolo e già degradata, nettamente distinta dalla precedente per caratteristiche e vocazione; la scelta localizzativa risulta conforme sia rispetto agli strumenti pianificatori vigenti al momento di presentazione dell'istanza che a quelli approvati dopo l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Detta scelta sarebbe confortata dalla rispondenza dell'area prescelta a plurimi criteri preferenziali per l'insediamento di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, quali il recupero di un'area degradata; la lontananza dal centro abitato; la prossimità ad aree di produzione di rifiuti; la presenza di una viabilità sviluppata sotto il profilo infrastrutturale ovvero la nuova SS11, l'autostrada A21 racc. "Corda Molle" e l'autostrada A4. I pareri emessi dalla Provincia di Brescia e dagli enti tecnici competenti sarebbero sostanzialmente favorevoli al progetto con prescrizioni e sono stati integralmente recepiti nel decreto impugnato, restando invece negativi solo i pareri degli enti locali ricorrenti; ma le valutazioni degli enti competenti al rilascio del giudizio sull'impatto ambientale di un progetto prevalgono sull'eventuale dissenso dell'ente comunale.

Non vi sarebbe poi alcuna incompatibilità tra il procedimento per potenziare l'impianto esistente e quello di delocalizzazione oggetto di causa, avendo ottenuto l'autorizzazione a incrementare le potenzialità dell'attuale impianto di Via San Rocco per far fronte alla crescente domanda di recupero di rifiuti nelle more dell'approvazione di un progetto di delocalizzazione, che consentirà di gestire questo importante servizio in un'area maggiormente idonea. La doppia procedura, in realtà, non ha causato alcun fraintendimento perché il raffronto sugli impatti è stato svolto sulla situazione *ante operam* presente al momento delle valutazioni stesse e sulla potenzialità di trattamento dei rifiuti dell'insediamento esistente, che risultava inferiore rispetto a quella autorizzato con la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale. Lo scenario di confronto considerato ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di delocalizzazione sarebbe quindi stato svolto cautelativamente, avendo utilizzato come termine di paragone lo stato dell'installazione di Via San Rocco precedente alle modifiche.

1.3 La difesa regionale eccepisce l'inammissibilità dell'intervento di Legambiente Lombardi onlus che, in qualità di associazione ambientalista, riveste una posizione soggettiva tale che avrebbe dovuto proporre diretta impugnazione degli atti oggetto di causa; inoltre essa costituisce articolazione regionale dell'associazione nazionale Legambiente e, come tale, è priva del requisito della legittimazione a intervenire nei giudizi amministrativi in materia ambientale, che è riservato

unicamente all'associazione nazionale.

Eccepisce inoltre l'inammissibilità della costituzione della Provincia di Brescia in appoggio ai ricorrenti poiché i possibili profili di contrasto con l'istruttoria provinciale avrebbero dovuto essere dedotti con impugnazione diretta dell'atto terminale del procedimento.

I motivi dedotti con il ricorso tenderebbero poi ad ottenere un riesame nel merito, con sostituzione della valutazione giudiziale a quella di competenza dell'Amministrazione, e sotto questo profilo sarebbe ulteriormente inammissibile.

Nel merito replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti evidenziando in particolare le considerazioni a sostegno della scelta localizzativa, oggetto della relazione istruttoria costituente parte integrante del decreto impugnato; le modificazioni progettuali proposte dall'impresa controinteressata dopo l'iniziale preavviso di rigetto rispondono a specifiche criticità che con questo erano state rilevate.

1.4 L'associazione interveniente, riportandosi alle deduzioni dei ricorrenti, insiste in particolare sull'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio che non avrebbe carattere esplorativo, ma servirebbe a verificare gli aspetti trattati nel giudizio e.

1.5 La Provincia di Brescia, premesso che l'istruttoria provinciale per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è sospesa poiché l'impresa Portamb non ha ottenuto i titoli abilitativi in materia di viabilità e per la realizzazione del collettore fognario di collegamento con la fognatura comunale, oggetto di prescrizione nel provvedimento favorevole di compatibilità ambientale, si riporta al contenuto dei pareri resi in sede istruttoria e alle criticità ivi rappresentate.

2. Il ricorso è infondato e pertanto si prescinde dalle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.

2.1 Il Tribunale osserva che le autorizzazioni in materia ambientale rientrano nelle funzioni regolative della Pubblica amministrazione in quanto volte, con carattere preventivo e di precauzione, a far sì che le attività dei soggetti incidenti sul bene ambiente siano disciplinate non solo a livello legislativo ma anche in sede provvedimentale, in modo tale che nel loro svilupparsi possano essere salvaguardati, in un'ottica complessiva di bilanciamento reciproco, la salute, l'ambiente e l'iniziativa economica privata. L'autorizzazione, in questo contesto, può assumere funzioni, di volta in volta, di previsione, prevenzione e gestione programmatica.

La valutazione d'impatto ambientale, che precede l'autorizzazione integrata ambientale, non costituisce peraltro un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'intervento proposto. La valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei a evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera. Non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi derivanti sull'ambiente dal progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto al primo rispetto all'utilità socio-economica perseguita (C.d.S. V, 6 luglio 2016 n. 3000). L'apprezzamento dell'Amministrazione in tema di impatto ambientale è sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti e nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione. (C.d.S. II, 7 settembre 2020 n. 5379; T.A.R. Lombardia-Milano IV, 6 dicembre 2014 n. 386). Si ritiene infatti che l'Amministrazione non sia chiamata, in via per così dire notarile e "passiva", a riscontrare la sussistenza di possibili impatti ambientali dell'opera bensì a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione (*recte*, di contenuta o, comunque, non eccessiva e sproporzionata incisione) del contesto ambientale, dall'altro. (C.d.S. IV, 11 dicembre 2020 n. 7917).

2.2 Ciò posto, meritano un esame congiunto le plurime censure dirette a contestare la carente motivazione e il difetto di istruttoria sollevate con i motivi di ricorso primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

2.2.1 In primo luogo si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, nella Relazione tecnica n. 13106 del 2017, allegata al provvedimento ed anch'essa oggetto di impugnazione, l'Amministrazione ha illustrato le motivazioni che l'hanno indotta ad assecondare la scelta localizzativa della società proponente. In particolare, la Regione ha indicato che il sito individuato da Portamb, trattandosi di una ex cava oramai cessata, consentiva un contenimento degli impatti sulle componenti dell'atmosfera, del rumore e del paesaggio, risultando adatto a limitare il sacrificio di altri interessi concorrenti attinenti tanto al bene ambiente quanto a quelli individuali delle persone fisiche coinvolte.

La Regione è giunta a tale conclusione valorizzando adeguatamente le modifiche in riduzione apportate dalla proponente al progetto iniziale sia in termini di potenzialità, che in termini di sviluppo territoriale.

Nello specifico, la proponente ha previsto una diversa modalità di installazione degli impianti, con conseguente riduzione della superficie impegnata ed escludendo l'utilizzo di suolo agricolo; inoltre ha prospettato una riduzione della volumetria dei rifiuti nonché dell'attività di escavazione così da non incidere né sulla struttura morfologica del luogo, né sul reticolo idrico.

Risulta, pertanto, che la Regione ha esposto le ragioni alla base della scelta localizzativa del nuovo impianto, la quale dunque, risulta motivata in maniera approfondita, ragionevole, proporzionata ed adottata sulla base di risultanze istruttorie

univoche.

In secondo luogo, non è fondata la doglianza con cui si contesta all'amministrazione di aver trascurato il parere sfavorevole fornito dall'A.R.P.A. di Brescia. Sul punto il Collegio osserva che il parere dell'organo tecnico, rilasciato in data 31 marzo 2017, non può considerarsi negativo dato che l'Agenzia, pur rilevando criticità, ha espresso una valutazione sostanzialmente favorevole affermando che le modificazioni apportate dalla proponente al progetto garantiscono un minore impatto sui vari interessi coinvolti, e la documentazione a sostegno è stata ritenuta accettabile. (Cfr. doc. 18 controinteressata). In particolare, nel parere reso in sede di conferenza di servizi ha sottolineato come il progetto modificato garantisca un maggior contenimento degli impatti sull'atmosfera rispetto alla configurazione precedente, sia in fase di cantiere che di esercizio; ha ritenuto che le problematiche relative al suolo e al sottosuolo connesse alla realizzazione del progetto, evidenziate nel precedente contributo, sono state affrontate e superate, così come ha escluso che il nuovo progetto incida negativamente sul reticolo idrico e che presenti rilievi insuperabili per quel che concerne gli impatti odorigeni.

L'Agenzia, prendendo in esame le modifiche al progetto apportate dalla proponente, e data l'estrema variabilità dei rifiuti in ingresso e le approssimazioni insite in ogni modello, ha ritenuto superate le criticità avanzate in precedenza, rinviando ad un monitoraggio successivo alcuni aspetti (acque di scarico e di quelle sotterranee, nonché degli odori) al fine di garantire il mantenimento degli standard ambientali interessati dall'impianto. In particolare, con riferimento alla qualità dell'aria e agli odori, la Commissione valutazione di impatto ambientale ha valutato come «scarsamente significativo» l'impatto sulla qualità dell'aria derivante dall'esercizio dell'impianto in progetto e non ha evidenziato criticità per quanto attiene alle emissioni odorigene.

Le uniche criticità non del tutto superate riguardano la possibilità che lo smaltimento dei rifiuti non consenta di effettuare una valutazione completa di tutti i possibili impatti sull'ambiente della gestione degli stessi.

Tale specifica problematica è stata comunque considerata dalla Regione che, nel rilasciare l'autorizzazione, ha imposto alla proponente di effettuare un rigoroso controllo sugli impatti dell'impianto in sede esecutiva, in materia di rifiuti, atmosfera, acque sotterranee, gestione del suolo, del sottosuolo nonché del rumore.

Con riferimento alla deliberazione dall'A.T.S. di Brescia, non può condividersi l'assunto per cui l'ente avrebbe reso un parere sfavorevole. Al contrario, l'Agenzia ha ritenuto che "le popolazioni esposte sono limitate e gli impatti ambientali sono estremamente ridotti, e comunque il bilancio è a favore del progetto" rilasciando una valutazione sostanzialmente favorevole alla delocalizzazione dell'impianto, limitandosi a chiedere che la Regione imponesse al proponente di attenersi alle prescrizioni in materia di salubrità dell'aria, odori, rumorosità e ricadute sulle aree agricole, e che questi si impegnasse a effettuare costanti monitoraggi ambientali.

Si tratta dunque, di un parere favorevole assistito da una serie di prescrizioni che mirano a conformare la fase esecutiva dell'impianto di modo che la delocalizzazione non incida in maniera pregiudizievole sulle esigenze di salute pubblica.

L'unico parere tecnico che si appalesa come indubitabilmente sfavorevole alla realizzazione dell'impianto è quello reso dalla Provincia di Brescia.

Va premesso che l'ente locale, nella fase interlocutoria, aveva manifestato assenso circa la localizzazione dell'impianto affermando che la ex cava non era "soggetta ad alcun vincolo escludente", tuttavia, in sede di deliberazione finale, ha espresso l'esistenza di diverse criticità.

In particolare, l'ente provinciale ha sollevato dubbi sulla fattibilità del previsto adeguamento della viabilità esistente; l'inadeguatezza della rete della fognatura comunale a fronte del previsto nuovo scarico di acque reflue industriali indicato dal progetto; il rischio di contaminazione delle acque di falda a fronte della presenza di strutture interrato; la fase di scarico dei rifiuti e l'elevato numero di rifiuti richiesti in autorizzazione e relativi trattamenti nonché la fase di scarico dei rifiuti stessi che devono essere oggetto di specifiche prescrizioni; la reale capacità produttiva massima; gli impatti sulla qualità dell'aria.

Sul punto, si osserva che il dissenso espresso da un'amministrazione interessata e convocata in sede di conferenza di servizi non manifesta una volontà provvedimentale della stessa, ma è solo un atto espressivo di un giudizio in vista di un confronto dialettico e che concorre, per la parte di competenza di quella stessa amministrazione, a formare il giudizio complessivo che viene posto a base del provvedimento che segue la conferenza stessa. Inoltre, la compatibilità ambientale non è un "concetto naturalistico" ma una condizione di equilibrio tra l'idoneità dei luoghi a ospitare un'attività impattante e le prescrizioni limitative poste alla medesima attività.

Nel caso di specie l'istruttoria della Regione risulta accurata poiché l'Amministrazione non ha trascurato le criticità sollevate dalla Provincia, ma le ha considerate prima in fase di preavviso di rigetto e poi, ritenendo che le stesse non fossero completamente superate dalle osservazioni della proponente, ha prescritto specifici interventi mitigativi/compensativi oltre ad azioni di monitoraggio/controllo da osservarsi in fase esecutiva. In particolare, la valutazione di compatibilità ambientale dell'area è stata subordinata ad una serie di prescrizioni puntuali in materia di rifiuti, tematica che risulta particolarmente rilevante visti i possibili effetti inquinanti sull'area di sedime, tra cui il dovere della società di verificare le effettive possibilità di trattamento, recupero, smaltimento degli stessi presso le linee produttive in progetto.

Inoltre, affinché possa essere rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale la proponente dovrà ottenere le

autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di adeguamento viabilistici previsti, i quali dovranno essere conclusi preventivamente all'attivazione del cantiere dell'insediamento in progetto. In tal senso è stato prescritto a Portamb di trasmettere all'Autorità competente per la valutazione di impatto ambientale un idoneo cronoprogramma degli interventi previsti.

La Regione ha imposto la realizzazione di un collettore fognario di collegamento con la fogna comunale nonché l'obbligo di massimizzare il diretto riutilizzo interno delle acque dei pluviali ovvero, in caso di impossibilità tecnica, di prevedere lo scarico sul suolo mediante vasca di dispersione, in luogo dell'avvio alla sezione di trattamento contestualmente alle acque meteoriche di prima pioggia e di quelle di processo. Poi sono stati previsti specifici interventi per limitare il rischio di contaminazione delle acque di falda. Infine, per quel che concerne l'elevata variabilità dei rifiuti richiesti, in aggiunta al monitoraggio presso i ricettori individuati è stata imposta una specifica campagna di misura degli odori in fase di esercizio svolta presso le sorgenti presenti nell'installazione.

Da ultimo, nella relazione tecnica allegata al provvedimento la Regione ha preso in considerazione i pareri negativi dei Comuni di Mazza, Castenendolo e Rezzato, esaminando analiticamente le criticità sollevate le quali, sostanzialmente, riguardano questioni già poste all'attenzione dell'Amministrazione procedente dagli altri enti locali coinvolti nella conferenza dei servizi. In particolare, sono stati affrontati e superati i profili relativi alla viabilità di accesso all'impianto, alle problematiche idrogeologiche e quelli relativi alla rete fognaria, nonché i profili sanitari.

2.2.2 Con riferimento alle censure dirette a contestare il *modus agendi* dell'Amministrazione che ha rilasciato una valutazione di impatto ambientale favorevole subordinata a prescrizioni, occorre svolgere alcune considerazioni generali che risultano utili per affrontare tutte le censure sin qui esaminate. A tal proposito il Collegio osserva che la giurisprudenza amministrativa costante stabilisce che non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato a determinate prescrizioni o condizioni, dato che tale tipo di approvazione "condizionata" costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi idonei a risolvere possibili dissensi e tanto in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento, dimostrando, anzi, la pluralità di prescrizioni la puntualità e affidabilità della fase istruttoria e l'accuratezza della valutazione (C.d.S. IV, 27 marzo 2017 n. 1392). La compatibilità ambientale non è infatti un concetto naturalistico, si ripete, ma una condizione di equilibrio tra l'idoneità dei luoghi a ospitare un'attività impattante e le prescrizioni limitative poste alla medesima attività, sicché la graduazione e la previsione di limitazioni postume tramite prescrizioni da verificare in sede esecutiva rendono possibile migliorare l'equilibrio e confermare nel tempo il giudizio di compatibilità (T.A.R. Lazio-Roma III, 3 gennaio 2022 n. 11). Ancora, è stata ritenuta legittima una valutazione di impatto ambientale che dichiari la compatibilità ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da verificare all'atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in funzione dell'impianto poiché nulla osta in linea di principio a che l'Amministrazione attesti che, a seguito dell'adozione futura di ben precisi accorgimenti, l'opera possa risultare compatibile con le esigenze di tutela ambientale (C.d.S. IV, 11 dicembre 2020 n. 7917).

In definitiva, le prescrizioni imposte attestano il fatto che l'Autorità Competente ha preso contezza delle problematiche connesse alla tutela ambientale e con le opportune prescrizioni, aventi natura assolutamente vincolante, ha subordinato la valutazione positiva di impatto ambientale all'esito favorevole dei successivi controlli previsti, con la conseguenza che laddove le prescrizioni impartite non risultassero positivamente ottemperate, il progetto non potrà ritenersi ambientalmente compatibile.

Inoltre, con riferimento al rapporto tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale è stato chiarito (C.d.S. IV, 14 settembre 2022 n. 7978) che la prima investe, in via preventiva, i profili prettamente localizzativi e strutturali di un'opera mentre la seconda costituisce il provvedimento complessivo con cui si valutano gli aspetti gestionali dell'attività e di esercizio di un impianto. In altri termini, la valutazione di impatto precede il rilascio dell'autorizzazione integrata sostanzandosi in un'analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica ritraibile dall'esecuzione e esercizio dell'opera proposta, e ne condiziona il contenuto, essendo la seconda caratterizzata dall'esame, a un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, vibrazioni, odori, impatto su suolo e sottosuolo e quello complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali). Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell'autorizzazione integrata ambientale sulla procedura di valutazione di impatto ambientale nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l'oggetto della seconda. Pertanto mentre una valutazione di impatto negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata, al contrario legittimamente può essere negata l'autorizzazione integrata anche in presenza di una valutazione di impatto positiva poiché solo l'autorizzazione è, di per sé, idonea a esprimere un giudizio definitivo sull'intervento in concreto proposto. Ne deriva che non incidono sulla legittimità della valutazione positiva di impatto ambientale impugnata con il presente ricorso gli eventuali inadempimenti della proponente alle prescrizioni imposte, i quali semmai dovranno essere valutati dall'Amministrazione competente in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Pertanto nessuna circostanza sopravvenuta relativa al mancato ottenimento delle autorizzazioni prescritte o al mancato adattamento dell'impianto alle prescrizioni, adeguate e legittime, imposte in sede di valutazione di impatto ambientale può inficiare la validità della conclusione di quest'ultima in senso

favorevole.

Non si comprende peraltro, e i ricorrenti non lo dimostrano, perché l'apposizione di prescrizioni al provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale debba avere un effetto di totale modificazione ("stravolgimento") del progetto.

In conclusione, le censure mosse avverso la valutazione favorevole di compatibilità ambientale non risultano fondate in quanto l'adozione di prescrizioni ad hoc non denuncia un difetto dell'istruttoria ma, al contrario, dimostra come la Regione abbia esaminato in maniera puntuale ogni aspetto problematico emerso durante la concertazione tra gli enti, demandando alla fase successiva la concreta adozione delle misure idonee a salvaguardarli.

A tal proposito, a testimonianza del processo a formazione progressiva che caratterizza le procedure in ambito ambientale, si segnala che alcune prescrizioni parrebbero essere state attuate da Portamb.

Infatti, in data 29 novembre 2022, sfruttando le nuove condizioni create dai cantieri della TAV, la proponente ha presentato un'ulteriore ipotesi di adeguamento della viabilità, la quale dovrebbe comportare una percorrenza minore di "strade locali" da parte dei mezzi pesanti che dovranno accedere alla piattaforma Portamb in Loc. ex cava Florio/Felce ed un minor consumo di suolo correlato agli interventi di adeguamento viabilistico (doc. 40 Portamb).

2.2.3 È infondata, da ultimo, la censura con cui si contesta all'amministrazione di non aver valutato la possibilità di negare il provvedimento autorizzatorio posto che esso avrebbe potuto ledere in maniera sproporzionata gli altri interessi pubblici e privati coinvolti (c.d. "opzione zero").

Il Tribunale osserva che, in tema di valutazione di impatto ambientale, la formale indicazione dell'opzione zero come scelta non praticabile dimostra che essa è stata presa in considerazione dall'Amministrazione, quanto meno per verificare che sussista un'inconciliabilità fra l'attività antropica da autorizzare e la tutela ambientale delle aree interessate dalla predetta attività. (C.d.S. IV, 22 marzo 2022, n. 2062). Nel caso di specie il provvedimento gravato non risulta affetto dal vizio denunciato, in quanto l'esistenza di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti risponde ad una obiettiva esigenza del territorio. Ciò si desume dal fatto che la presente controversia non attiene alla creazione *ex novo* di un impianto, ma alla delocalizzazione di una struttura già esistente. È chiaro dunque che l'opzione zero, vale a dire la mancata realizzazione di un sito adibito allo smaltimento dei rifiuti, era nel concreto non percorribile.

Peraltro, come illustrato in precedenza, la scelta del sito è frutto del dialogo tra l'Amministrazione e la proponente, essendo tale luogo una soluzione localizzativa alternativa alla sede di San Valentino di Mazzano, proposta in prima battuta da Portamb e poi accantonata. In particolare, nell'ambito delle proprie osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990, la Proponente ha effettuato una nuova verifica di coerenza con i criteri localizzativi vigenti al momento del deposito dell'istanza originale, ritenendo inoltre opportuno verificare la scelta localizzativa proposta anche alla luce dei criteri localizzativi introdotti con il nuovo Piano di Gestione Rifiuti, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1990/2014.

La scelta dell'Amministrazione, dunque, non è stata apodittica ma si è basata sulla sussistenza di criteri ritenuti preferenziali dalla pianificazione di settore, prendendo in considerazione le opzioni alternative alla realizzazione dell'impianto e modificando il progetto originario al fine di individuare un sito più adatto a contemperare gli interessi in gioco.

2.2.4 L'istanza istruttoria avanzata dai ricorrenti per svolgere una consulenza tecnica o una verifica finalizzata ad accertare gli impatti conseguenti all'ampliamento del sito originario è inammissibile, poiché tende a sovrapporre una valutazione giudiziale a quella già svolta dall'Amministrazione competente che appare immune da vizi di travisamento. Va ricordato, a questo proposito, che è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui se il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione può svolgersi in base non solo al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito, ma anche verificando l'attendibilità delle operazioni sotto il profilo della correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, tuttavia ogni qualvolta non venga violata la soglia della logicità e della ragionevolezza le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione procedente non possono essere sostituite con il diverso avviso del giudice (in diversa fattispecie ma con principio applicabile C.d.S. VI, 3 giugno 2022 n. 4522). In queste ipotesi il giudice è chiamato a valutare se la decisione pubblica rientri o meno nella gamma delle risposte maggiormente plausibili alla luce delle scienze rilevanti nel caso di specie e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È ben possibile per l'interessato, oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedurali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere, contestare dall'interno il nucleo dell'apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere, come nel caso di specie, non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato (C.d.S. VI, 5 dicembre 2022 n. 10624).

2.3 Risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto il procedimento per l'ampliamento dell'impianto esistente in via San Rocco e quello per la delocalizzazione nella ex Cava Felce risultano essere separati e non interdipendenti. Non sussisteva alcun ostacolo normativo né logico che impedisse all'Amministrazione di effettuare la valutazione di impatto ambientale relativamente alla nuova sede, nonostante la Provincia avesse autorizzato

l'ampliamento dell'impianto in attività in via San Rocco.

Innanzitutto il presente giudizio esula da considerazioni in merito alla legittimità dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a detto ultimo impianto, dato che tale atto non è stato impugnato.

In ogni caso, assume rilevanza decisiva il fatto che il progetto di delocalizzazione si pone in alternativa e in sostituzione di quello operante nella via San Rocco.

Il nuovo impianto, infatti dovrà sostituire quello in attività, del quale è stata prevista la dismissione contestualmente alla realizzazione del nuovo insediamento, tanto che la valutazione di impatto ambientale favorevole, riferita all'impianto nell'ex Cava, è stata concessa sotto apposita condizione che venisse del tutto smantellato l'impianto di via S. Rocco.

Non è fondata la doglianza con cui si contesta all'Amministrazione di avere effettuato la valutazione di impatto ambientale sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale per il potenziamento dell'impianto originario sviando le valutazioni degli enti, perché ciò avrebbe «mutato la base di confronto» sotto il profilo dei bilanci emissivi. In contrario si deve osservare che le valutazioni della Regione sono state effettuate *ante operam* mantenendo come punto di riferimento le potenzialità di trattamento dei rifiuti dell'insediamento esistente, il quale è inferiore rispetto a quanto autorizzato con la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (150.000 ton/anno contro 195.000 ton/anno più 50.000 ton/anno di inerti naturali).

Del pari, non può condividersi l'assunto per cui le proiezioni *post operam* effettuate dalla Regione abbiano determinato uno svuotamento della valutazione di impatto ambientale la quale ha natura necessariamente preventiva. Tali valutazioni hanno natura prognostica e sono riferite alla fase in cui il nuovo impianto della ex Cava Felce sarà in funzione, con l'obiettivo di verificare l'impatto che lo stesso potrà avere sulle popolazioni residenti. A tale proposito si osserva che la Regione ha effettuato una valutazione accorta e ponderata dei possibili effetti della delocalizzazione, assumendo che il nuovo impianto, seppur si trovi nello stesso comune di Mazzano, avrà un impatto minore sulle persone residenti essendo localizzato in un'area differente rispetto a quello di via San Rocco. Infine ha ritenuto sostanzialmente nulli gli impatti generali sulla catena alimentare e superabili le criticità in materia di stoccaggio dei rifiuti alla luce delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale con cui si è imposto alla proponente di effettuare costanti rilevazioni circa lo stato di salute della popolazione coinvolta.

3. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto poiché l'Amministrazione procedente risulta avere operato in maniera ragionevole ed adeguata, considerando la natura altamente discrezionale del potere che era chiamata ad esercitare.

Le spese processuali possono tuttavia essere compensate in ragione della complessità delle questioni affrontate.

(Omissis)